



Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

Dipartimento federale di giustizia e polizia DFGP

Ufficio federale di giustizia UFG
Ambito direzionale Diritto privato
Ufficio federale dello stato civile UFSC

Circolare UFSC

n. 20.17.01.01 del 1° gennaio 2017

**Procedura di approvazione
da parte della Confederazione
di atti normativi cantonali
in materia di stato civile**

**Approvazione
di atti cantonali**

Indice

1	Aspetti giuridici	3
1.1	In generale	3
1.2	Obbligo di approvazione	3
1.3	Obblighi di informare	4
2	Esame preliminare facoltativo	4
3	Procedura di approvazione obbligatoria	4
3.1	Pianificazione e responsabilità	4
3.2	Momento della presentazione	4
3.3	Presentazione	5
3.4	Approvazione	5
3.4.1	Approvazione in casi non controversi	5
3.4.2	Approvazione in casi controversi	5
4	Disposizioni esecutive cantonali	6
4.1	In base al CC	6
4.2	In base all'OSC	7
5	Entrata in vigore	10

1 Aspetti giuridici

1.1 In generale

La legislazione nel campo del diritto civile, e quindi anche in materia di stato civile, compete alla Confederazione¹, mentre i Cantoni, nell'ambito del diritto federale, adottano le necessarie disposizioni d'esecuzione².

1.2 Obbligo di approvazione

Laddove l'esecuzione del diritto federale lo richieda, la Costituzione federale del 18 aprile 1999 (Cost.; RS 101) prescrive un'approvazione degli atti normativi cantonali da parte della Confederazione³. La legge sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione del 21 marzo 1997 (LOGA; RS 172.010) specifica che i cantoni sottopongono alla Confederazione le loro leggi ed ordinanze per approvazione, se una legge federale lo prevede⁴. Questo vale per tutte le disposizioni in materia di stato civile (es. leggi e/o ordinanze cantonali, tutte le norme di stato civile in altri regolamenti cantonali [ad es. regolamento per le inumazioni, ecc.]). È fatta eccezione per le prescrizioni relative alla retribuzione delle persone operanti nell'ambito dello stato civile⁵.

Non è previsto che la Confederazioni approvi la definizione dei circondari dello stato civile⁶ e la designazione della sede degli uffici dello stato civile⁷, dato che l'articolo 49 capoverso 3 del Codice civile del 10 dicembre 1907 (CC; RS 210) si riferisce soltanto alle prescrizioni cantonali emanate in virtù dell'articolo 49 capoverso 2 CC.

La procedura d'approvazione di atti normativi cantonali da parte della Confederazione si fonda sull'articolo 61*b* LOGA e sull'articolo 27*k* e seguenti dell'ordinanza sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione del 25 novembre 1998 (OLOGA; RS 172.010.1).

Per ragioni di sicurezza del diritto, nel caso di leggi e ordinanze l'approvazione è una condizione per la validità dell'atto⁸. Senza l'approvazione della Confederazione, gli atti normativi cantonali non possono giustificare diritti né imporre obblighi e pertanto non possono neppure essere posti in vigore. Con l'effetto costitutivo si garantisce che gli atti siano effettivamente presentati per approvazione. Inoltre si intende evitare sin da principio l'applicazione di norme del diritto cantonale contrarie al diritto federale. In casi eccezionali è ipotizzabile un'approvazione retroattiva; a tal fine devono sussistere le condizioni generali sviluppate dalla giurisprudenza.

¹ Art. 122 Cost.

² Art. 49 cpv. 2 CC e art. 52 Titolo finale CC.

³ Art. 186 cpv. 2 Cost. in combinato disposto con l'art. 49 cpv. 3 CC.

⁴ Art. 61*b* cpv. 1 LOGA.

⁵ Art. 49 cpv. 3 CC.

⁶ Art. 49 cpv. 1 CC in combinato disposto con l'art. 1 cpv. 4 dell'ordinanza sullo stato civile (OSC; RS **211.112.2**).

⁷ Art. 1*a* cpv. 2 OSC.

⁸ Art. 61*b* cpv. 1 LOGA:

1.3 Obblighi di informare

I Cantoni hanno l'obbligo di informare qualsiasi modifica di un circondario dello stato civile come pure il trasferimento della sede di un ufficio⁹. La informazione va indirizzata all'UFSC prima della modifica.

2 Esame preliminare facoltativo

I Cantoni possono sottoporre all'esame preliminare della Cancelleria federale CaF i progetti di atti legislativi che sottostanno all'approvazione della Confederazione¹⁰. L'esame è facoltativo e consente di garantire preventivamente la conformità con il diritto federale.

La Cancelleria federale assegna gli atti legislativi ricevuti per esame preliminare al dipartimento successivamente competente per l'approvazione. Non esistono altri disciplinamenti in relazione all'esame preliminare, tuttavia è opportuno applicarvi per analogia il termine di due mesi previsto per la procedura di approvazione (vedi sotto punto 3). Il risultato dell'esame preliminare è comunicato al servizio cantonale dall'UFSC e non è giuridicamente vincolante per la effettiva procedura di approvazione.

L'esame preliminare semplifica e accelera la procedura di approvazione vera e propria. In tal modo, durante la procedura di approvazione non occorre ripetere un esame globale della conformità delle disposizioni cantonali con il diritto federale, fatte salve quelle nuove non ancora sottoposte alla Cancelleria federale nel quadro dell'esame preliminare.

L'esame preliminare degli atti cantonali è facoltativo, ma rappresenta una prassi comprovata, cui è opportuno attenersi nel senso di una raccomandazione e nell'interesse di tutte le autorità partecipanti alla procedura di approvazione. Pertanto si raccomanda ai Cantoni a sottoporre per tempo i loro progetti di atti normativi per un esame preliminare alla CaF.

3 Procedura di approvazione obbligatoria

3.1 Pianificazione e responsabilità

La pianificazione e la responsabilità della presentazione tempestiva degli atti cantonali all'autorità competente spetta al Cantone, in particolare in vista dell'entrata in vigore da esso prevista delle disposizioni cantonali.

3.2 Momento della presentazione

Gli atti legislativi devono essere inoltrati non appena l'autorità cantonale competente li ha adottati¹¹. Non è necessario aspettare la scadenza del termine di referendum.

⁹ Art. 1a cpv. 2 OSC.

¹⁰ Art. 27k cpv. 3 LOGA.

¹¹ Art. 27k cpv. 2 OLOGA.

3.3 Presentazione

Gli atti legislativi cantonali che sottostanno ad approvazione devono essere inoltrati alla CaF¹² e non direttamente al Dipartimento federale di giustizia e polizia DFGP o all'UFSC. In seguito la CaF li trasmette al DFGP, il quale è competente in materia¹³. Infine, in seno al Dipartimento, l'atto normativo da approvare è trasmesso via l'Ufficio federale di giustizia UFG all'UFSC per la trattazione.

Se i Cantoni non rispettano l'obbligo di presentazione degli atti legislativi, la CaF può esigerne l'inoltro¹⁴. Tuttavia, questo disciplinamento non impedisce ai dipartimenti o agli uffici della Confederazione interessati di avviare spontaneamente una procedura. Se, per esempio, il dipartimento competente è in possesso di un atto legislativo cantonale non ancora approvato (p. es. pubblicato su Internet), può avviare direttamente una procedura di approvazione senza dover richiedere l'inoltro dell'atto in questione presso la CaF¹⁵.

3.4 Approvazione

3.4.1 Approvazione in casi non controversi¹⁶

Il dipartimento dà la sua approvazione se il caso non è controverso, ovvero se è possibile dare l'approvazione senza riserva. La preparazione dell'approvazione può essere affidata a l'UFJ. In linea di principio, il dipartimento deve decidere in merito all'approvazione entro due mesi dall'inoltro. Si tratta di un termine d'ordine: il mancato rispetto non implica che l'approvazione sia stata data automaticamente.

L'approvazione della Confederazione è la condizione per la messa in vigore degli atti legislativi cantonali, mentre la definizione del momento preciso dell'entrata in vigore del diritto cantonale compete al Cantone.

3.4.2 Approvazione in casi controversi¹⁷

Se giunge alla conclusione che l'atto cantonale non è conforme al diritto federale e non può quindi essere approvato o potrebbe esserlo soltanto con riserva, il dipartimento prende una decisione provvisoria con una breve motivazione entro due mesi dall'inoltro e la trasmette al Cantone per parere. La motivazione indica in particolare quali disposizioni cantonali appaiono incompatibili con il diritto federale e se l'approvazione deve essere rifiutata o data con riserva.

Il dipartimento fissa al Cantone un termine di risposta. Tale termine non è disciplinato nell'OLOGA; in base alla portata dell'atto sottoposto ad approvazione, può essere di uno – due mesi.

¹² Art. 27k cpv. 1 OLOGA.

¹³ Art. 27l cpv. 1 OLOGA.

¹⁴ Art. 27k cpv. 1 OLOGA.

¹⁵ Spiegazioni della Cancelleria federale relative alle disposizioni esecutive nell'OLOGA.

¹⁶ Art. 27m OLOGA.

¹⁷ Art. 27n cpv. 1 OLOGA.

Dopo il ricevimento della risposta del Cantone o dopo lo scadere del termine fissato, se fino ad allora non è pervenuta alcuna risposta da parte del Cantone interessato, inizia a decorrere un nuovo termine di due mesi. Al più tardi alla scadenza di quest'ultimo termine, se la risposta del Cantone permette di escludere l'incompatibilità con il diritto federale, il dipartimento dà la sua approvazione¹⁸. In determinate circostanze si può evitare una approvazione con riserva se il Cantone garantisce espressamente una determinata interpretazione e applicazione, compatibili con il diritto federale, di una disposizione controversa e se il dipartimento inserisce una nota a riguardo nella decisione di approvazione. Se secondo il dipartimento l'incompatibilità rimane, questi sottopone al Consiglio federale una proposta di rifiuto dell'approvazione o di approvazione dell'atto con riserva¹⁹. Il Consiglio federale può seguire la proposta del dipartimento oppure dare l'approvazione, se ritiene che l'atto non sia incompatibile con il diritto federale. Non sono previsti termini per la procedura davanti al Consiglio federale.

4 Disposizioni esecutive cantonali

Se per l'esecuzione del diritto federale sono richieste disposizioni cantonali, i Cantoni sono obbligati a emanarle²⁰, per esempio in forma di ordinanza cantonale.

Il disciplinamento federale nel settore dello stato civile (CC, OSC) è così dettagliato che sono necessarie soltanto poche disposizioni esecutive cantonali. Queste ultime riguardano essenzialmente la procedura e le competenze a livello cantonale, oltre che l'organizzazione dei circondari dello stato civile e dell'ufficio dello stato civile speciale.

Le disposizioni esecutive cantonali devono essere emanate, o sono possibili in via facoltativa, soprattutto in base alle seguenti disposizioni:

4.1 In base al CC

Disposizioni	Disposizioni esecutive cantonali necessarie	Disposizioni esecutive cantonali facoltative	Obbligo di approvazione o di informazione
Art. 43a cpv. 3 CC in combinato disposto con l'art. 56 cpv. 1 OSC		Divulgazione di dati personali secondo il diritto cantonale. Obblighi di comunicare e notificare a livello cantonale	Approvazione
Art. 45 CC in combinato disposto con l'art. 84 cpv. 2 OSC	Designazione dell'autorità di vigilanza		Approvazione

¹⁸ Art. 27n cpv. 2 OLOGA.

¹⁹ Art. 27n cpv. 3 OLOGA.

²⁰ Art. 52 cpv. 2 titolo finale CC.

Disposizioni	Disposizioni esecutive cantonali necessarie	Disposizioni esecutive cantonali facoltative	Obbligo di approvazione o di informazione
Art. 49 cpv. 1 CC in combinato disposto con l'art. 1 cpv. 1 OSC	Definizione dei circondari dello stato civile		Informazione

4.2 In base all'OSC

Disposizioni	Disposizioni esecutive cantonali necessarie	Disposizioni esecutive cantonali facoltative	Obbligo di approvazione o di informazione
Art. 1 cpv. 3 OSC		Creazione di circondari dello stato civile intercantionali	Approvazione
Art. 1 cpv. 4 OSC	Modifica del circondario; disciplinamento dei dettagli e informazione preliminare all'UFSC		Preavviso
Art. 1a cpv. 1 OSC	Designazione della sede dell'ufficio dello stato civile del circondario		Informazione
Art. 1a cpv. 2 OSC	Modifica della sede; disciplinamento dei dettagli e informazione preliminare all'UFSC		Preavviso
Art. 2 cpv. 1 OSC		Istituzione di uffici dello stato civile speciali	Approvazione
Art. 2 cpv. 2 e 3 OSC	Assegnazione di incarichi agli uffici dello stato civile speciali o a quelli ordinari, se non è stato istituito alcun ufficio dello stato civile speciale		Approvazione

Disposizioni	Disposizioni esecutive cantonali necessarie	Disposizioni esecutive cantonali facoltative	Obbligo di approvazione o di informazione
Art. 2 cpv. 4 OSC		Istituzione di uffici dello stato civile speciali intercantionali	Approvazione
Art. 3 OSC	Disciplinamento della lingua ufficiale (o delle lingue ufficiali)		Approvazione
Art. 4 cpv. 1 OSC		Organizzazione dei circondari dello stato civile: assegnazione degli ufficiali dello stato civile, designazione del responsabile e disciplinamento della supplenza	Approvazione
Art. 4 cpv. 2 OSC		Assegnazione della competenza per più circondari all'ufficiale dello stato civile	Approvazione
Art. 4 cpv. 6 OSC		Determinazione di condizioni per la nomina o l'elezione degli ufficiali dello stato civile a completamento delle condizioni previste dal diritto federale	Approvazione
Art. 16 cpv. 6 OSC		Nei casi internazionali, esame degli atti da parte dell'autorità di vigilanza cantonale sullo stato civile	Approvazione
Art. 22 cpv. 4 OSC	Disciplinamento delle competenze per la documentazione di sentenze giudiziarie, decisioni amministrative e naturalizzazioni emanate in Svizzera		Approvazione

Disposizioni	Disposizioni esecutive cantonali necessarie	Disposizioni esecutive cantonali facoltative	Obbligo di approvazione o di informazione
Art. 23 cpv. 4 OSC	Competenza per la documentazione di decisioni e documenti esteri		Approvazione
Art. 31 OSC		Adeguate archiviazione dei documenti giustificativi nell'ambito delle prescrizioni in materia di archiviazione	Approvazione
Art. 35 cpv. 4 OSC		Designazione, nei Comuni privi di uffici dello stato civile, di servizi amministrativi per la denuncia dei morti nell'ultimo Comune di domicilio	Approvazione
Art. 36 cpv. 2 OSC	Autorità cantonale competente per permettere la sepoltura, la cremazione o il rilascio della carta di passo per il cadavere		Approvazione
Art. 38 cpv. 1 OSC	Determinazione dell'autorità competente per la denuncia del rinvenimento di un trovato		Approvazione
Art. 43 cpv. 3 OSC		Disciplinamento delle competenze per la trasmissione diretta delle comunicazioni ufficiali di autorità giudiziarie o amministrative	Approvazione
Art. 57 OSC		Pubblicazione di fatti di stato civile	Approvazione

Disposizioni	Disposizioni esecutive cantonali necessarie	Disposizioni esecutive cantonali facoltative	Obbligo di approvazione o di informazione
Art. 84 cpv. 2 OSC		Istituzione di autorità di vigilanza intercantonali: ripartizione dei compiti o unione delle autorità	Approvazione
Art. 89 cpv. 1 OSC		Procedura davanti alle autorità dello stato civile secondo il diritto cantonale	Approvazione
Art. 91 cpv. 3 OSC	Designazione delle autorità competenti a giudicare le violazioni degli obblighi di denuncia		Approvazione
Art. 96 cpv. 1 OSC		Nomina di membri di un esecutivo comunale a ufficiali dello stato civile straordinari con l'esclusiva competenza di celebrare matrimoni	Approvazione

5 Entrata in vigore

La circolare entra in vigore **1° gennaio 2017**.

UFFICIO FEDERALE DELLO STATO CIVILE UFSC

Mario Massa